REGOLAMENTO

DI FORMAZIONE PERMANENTE

## ART. 1 Formazione permanente

I Soci di AITRA hanno il dovere e l’obbligo di mantenere e migliorare la propria competenza professionale attraverso la formazione professionale continua.

Formazione ed aggiornamento professionale sono gli strumenti che permettono di creare valore e acquisire competitività sul mercato. A tal fine, i Soci si impegnano partecipare ad un percorso formativo, in base alle linee guida individuate dal Consiglio Direttivo di AITRA, che consenta loro di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze tecniche e professionali. Tale percorso formativo integra e completa lo studio e l’approfondimento individuale del professionista.

ART. 2  
Obbligo della formazione permanente

La formazione permanente è impegno statutario e deontologico per il Socio AITRA, prima che prescrizione della Legge n. 4/2013.

Ogni associato ha la possibilità di scegliere, in relazione alle proprie esigenze professionali, gli eventi che compongono il programma formativo di AITRA e di eventuali altri Enti le cui attività possono essere considerate idonee o valide dal Comitato Scientifico di AITRA ai fini dell’assolvimento dell’impegno formativo.

Tale impegno è compiutamente assolto da parte del Socio attraverso la notifica documentata dell’attività formativa cui si è dedicato ad AITRA che, a norma dell’Art. 5. 1e. della Legge n. 4/2013, è tenuta “ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo”.

## ART. 3 Attività di formazione permanente

Ai fini dell’assolvimento di tale impegno, costituiscono attività di formazione permanente i seguenti eventi:

* gli eventi specificamente formativi (corsi, workshop, convegni, seminari) rientranti nel programma di formazione predisposto da AITRA, siano essi svolti presso la Sede centrale, che nelle Delegazioni;
* la partecipazione a corsi, anche mediante modalità di formazione a distanza con videoconferenze, *webinar*, convegni, o altre iniziative formative promosse o organizzate da AITRA o da Enti privati e pubblici preventivamente ritenuti validi da AITRA secondo criteri definiti periodicamente;
* l’intervento e la partecipazione alle iniziative di cui sopra in qualità di relatore;
* la redazione e la pubblicazione di libri, articoli specializzati, note, relativi ad argomenti professionali.

## ART. 4 Periodo di validità dei crediti professionali

Ai fini del presente regolamento il primo periodo formativo decorre dall’1 gennaio 2020.

Il credito formativo professionale è l’unità di misura per la valutazione dell’impegno necessario per l’assolvimento dell’impegno alla formazione permanente.  Ogni ora di formazione equivale ad un credito formativo.

## ART. 5 Assolvimento  obbligo di formazione permanente

Il Socio di AITRA, al fine dell’assolvimento dell’impegno di formazione permanente, deve:

* dedicare almeno 7 ore per altrettanti crediti nel corso del triennio alle attività di formazione previste dall’art. 3 del presente regolamento.  Il minimo di crediti annuali complessivi non può essere inferiore a 10;

Tutti i Soci sono tenuti a documentare ad AITRA, tramite la Segreteria, al momento del rinnovo della propria partecipazione all’associazione, qualora ciò non sia stato fatto di tempo in tempo, l’attività di formazione effettivamente svolta nel periodo precedente, nel caso non sia già certificata direttamente dalla partecipazione ad attività formative AITRA.

Transitoriamente, per il primo anno di applicazione (2020), i crediti necessari sono dimezzati (con la relativa ripercussione sul triennio).

## ART. 6 Sistema di attribuzione dei crediti formativi

I crediti formativi vengono attribuiti secondo i seguenti criteri:

|  |  |
| --- | --- |
| Partecipazione a eventi “face to face” (corsi, workshop, convegni, seminar) | 1,00 credito per ogni ora |
| Relatore a eventi formativi (corsi, workshop, convegni, seminari) | 1,5  crediti per ogni ora |
| Attività associative  AITRA | 2 crediti, forfettariamente definiti, per evento |
| Studio personale, webinar, videoconferenze (purché documentabili) | 1 credito per ogni ora |
| Articoli scritti dall’Associato su temi di Anticorruzione e Trasparenza | 3 per articolo |
| Libri scritti dall’Associato su temi di Anticorruzione e Trasparenza | 15 per libro |
| Coaching/Mentoring attivo | 18 per 6 sessioni |
| Coaching/Mentoring passivo | 6 per 6 sessioni |

## ART. 7 Attestato di formazione permanente

Il Socio di AITRA che abbia completato il percorso formativo, riceverà dal Comitato Scientifico l’attestato di formazione permanente assolta, indispensabile ai fini del rilascio/mantenimento dell’Attestato di Socio AITRA.

## ART. 8 Alternative all’assolvimento dell’obbligo della formazione permanente

Il Socio di AITRA che per un qualsiasi motivo non ricadente nelle fattispecie previste nel successivo Art. 9, non avesse compiutamente adempito all’obbligo della formazione permanente, potrà sottoporsi ai fini del mantenimento del suo *status* di Socio all’*assessment* previsto dall’Associazione.

## Art. 9 Esenzioni

Il Socio di AITRA può essere esentato dallo svolgimento di attività di formazione professionale nei seguenti casi:

1. maternità, per un anno;
2. servizio civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, determinanti l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi;
3. altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore.

La richiesta di esonero dovrà essere presentata al Comitato Scientifico entro 30 giorni dal verificarsi la condizione di esenzione.

In riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera c) del presente articolo, il Comitato Scientifico si riserva il diritto di esaminare le singole richieste e di esprimersi formulando la conseguente proposta al Consiglio che ne adotterà la decisione.

## ART. 10 Inosservanza dell'obbligo formativo

*AITRA vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo e verifica l’effettivo adempimento da parte degli iscritti ai sensi della L.4/2013.*

*Il socio ha tempo sino al semestre successivo a quello annuale di scadenza per ripristinare le condizioni di mantenimento del livello richieste dal regolamento. Il mancato adempimento formativo per insufficienza dei requisiti richiesti nel triennio e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo per il Socio di Aitra costituisce una violazione del presente Regolamento e potrà comportare la cancellazione dall’elenco dei soci. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione ed il caso verrà rimandato al giudizio del Consiglio Direttivo.*

Per il primo anno di applicazione (2020) gli effetti sanzionatori saranno sospesi.